



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 28/04/2020

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere cointestatario di 4 buoni della serie “P – Q/P”, sottoscritti nell’anno 1988.

Fa presente che, recatosi presso l’intermediario per la liquidazione, quest’ultimo gli comunicava che la somma a lui spettante era di € 14.314,99 “*al lordo della ritenuta*”.

Precisa che i buoni in oggetto risultano essere stati emessi in formato cartaceo su modelli della serie P, con apposizione, al momento dell’emissione, sul fronte del timbro “*Serie Q/P*”, e sul retro del timbro con i tassi di interesse fino al 20° anno. Diversamente, per il periodo compreso tra il 20° e il 30° anno, rimaneva valido il tenore letterale dei titoli, che riportano la seguente dicitura: “*più lire 129.075 (ovvero 258.150) per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione*”.

Il ricorrente afferma pertanto che “*nulla*” sia stato modificato per gli ultimi 10 anni e che ciò abbia ingenerato un legittimo affidamento nella liquidazione dei buoni “*secondo le condizioni apposte con il timbro fino al ventesimo anno, per poi aggiungere l’importo previsto bimestralmente dal titolo fino alla scadenza del 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione*”.

Chiarisce che, seppure può presumersi che fosse “*edotto della possibile variabilità del tasso d’interesse, per effetto di un’eventuale posteriore determinazione*”, non può ritenersi che dovesse essere a conoscenza al momento dell’emissione che le condizioni fossero



diverse *“da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati”*.

La possibilità di una successiva variazione dei tassi non autorizza infatti a non riconoscere valore al contenuto delle condizioni riportate sui buoni stessi, *“soprattutto nei casi in cui la variazione delle caratteristiche dei BPF sottoscritti esistesse già al momento dell’acquisto e di ciò il risparmiatore non fosse stato adeguatamente informato”*.

Ritiene inoltre che i *“dati essenziali”* all’informazione del sottoscrittore debbano essere riportati sui buoni, per consentirgli una corretta valutazione di convenienza e di rischio, e che la resistente sia tenuta a *“contrassegnare”* i titoli di nuova emissione *“con una sigla diversa dai precedenti”*, anche nel caso di utilizzo di moduli preesistenti, indicando le diverse nuove condizioni.

Nel caso di specie, ciò è stato fatto solo parzialmente, ossia soltanto con riferimento ai primi 20 anni.

Il ricorrente richiama l’orientamento delle Sezioni Unite, che in fattispecie analoghe a quelle oggetto di ricorso hanno sancito il principio per cui nella disciplina dei buoni postali fruttiferi il rapporto tra l’intermediario ed il sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta emessi. Richiama altresì l’orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento dell’ABF con la decisione n. 5674/2013, consolidatosi attraverso le decisioni dei Collegi territoriali (riporta, *ex multis*, la decisione n. 2843/2016 del Collegio di Roma e la decisione n. 5998/2016 del Collegio di Milano).

L’intermediario chiarisce anzitutto che ai sensi dell’art. 173 del D.P.R. 156/73 le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte *“con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale”* e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e *“possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”*.

Ciò premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie “Q”, istituita con D.M. del 13.06.1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l’indicazione “Q/P” (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d’interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall’articolo 5 del citato decreto

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo *“un interesse composto per i primi vent’anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all’emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno”*

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l’indicazione dell’importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (*e cioè, per il Buono in esame, al tasso del 12%*). L’art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall’applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice *“esattamente”* quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che il ricorrente *“sin dalla data del rilascio”* dei buoni era a conoscenza della loro appartenenza alla serie “Q”, anche perché i timbri modificativi venivano apposti sul buono in oggetto al momento del rilascio del titolo; inoltre, chiarisce che il timbro *“si sovrappone ‘in toto’ alla scritta sottostante e la sostituisce”*, essendo *“irragionevole”* ritenere che il



timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione *“di una parte dell’ultima riga di tale sottostante scritta”*.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d’Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie “Q” *“ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso”*, che assolve *“pienamente”* alla funzione di trasparenza.

D’altronde, afferma la resistente, la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU *“nel riaffermare la piena legittimità dell’impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni”*.

L’intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell’affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un *“falso affidamento nel ricorrente”*. Sostiene infatti che tali decisioni non hanno considerato che l’art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall’applicazione dei tassi stessi.

Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

Il ricorrente ribadisce che i buoni emessi nel 1988 sono stati *“sempre pubblicizzati secondo quanto riportato nella tabella a tergo e senza alcuna menzione della variazione dei tassi di interesse”*, atteso che *“i timbri apposti sui buoni non fanno riferimento ad annullamenti, modifiche o sostituzioni del numero di serie e delle tabelle trascritte”*; ribadisce altresì che per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste.

Riporta il principio sancito dalle SS.UU nella sentenza n. 13979/2007 e richiama nuovamente le diverse decisioni del 2013 del Collegio di Coordinamento.

Insiste per l’accoglimento della sua domanda.

Il ricorrente chiede l’accoglimento della richiesta *“dando prevalenza a quanto risulta dal titolo per il periodo dal 20° al 30° anno, anche in adesione all’orientamento della giurisprudenza ordinaria [...]e dell’Arbitro Bancario [...] e conseguentemente ingiungendo all’Intermediario di liquidar(gli) l’importo totale lordo di euro 33.330,85 a titolo di rimborso dei buoni postali in argomento oltre al rimborso della somma di euro 20,00 quale somma versata alla presentazione del ricorso e delle spese sostenute per questo procedimento”*.

L’intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e/o irricevibile e/o infondato.

DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio concerne la richiesta di rimborso di quattro Buoni Fruttiferi Postali, secondo le condizioni riportate sul titolo in ordine al periodo compreso tra il XXI e il XXX anno.

I titoli (tre del valore di £ 500.000, emessi rispettivamente in data 1/03/1988 e 28/10/1988, e uno del valore di £ 1.000.000, emesso in data 5/01/1988) sono stati emessi dall’intermediario successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 e appartengono alle serie “Q/P”.

Come noto, l’art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."

Tutti i titoli riportano l'apposizione sia del timbro con la dicitura "Serie Q/P" (sul fronte), sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso (sul retro).

L'intermediario ha utilizzato i moduli cartacei della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; resta comunque il fatto che il timbro apposto sui buoni nulla disponga con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno

Orbene, l'orientamento maggioritario dei Collegi territoriali dell'Arbitro ABF, peraltro poi confermato dallo stesso Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

Questo Collegio intende aderire a questo indirizzo interpretativo e pertanto ritiene che il ricorso proposto meriti accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS